

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 85/2004 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione⁽²⁾ prevede, in particolare, una riduzione del calibro minimo a decorrere dal 1° agosto 2005, in modo da renderlo identico al calibro previsto dalla norma della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa (CEE/ONU) FFV-50.
- (2) Al gruppo di lavoro delle norme di qualità dei prodotti agricoli della CEE/ONU è stato proposto di inserire nella norma CEE/ONU FFV-50 un criterio di maturità basato sul tenore di zuccheri.
- (3) Poiché anche il calibro minimo è un criterio di maturità, è opportuno studiare la possibilità di integrare al meglio questi due criteri di maturità nella norma di commercializzazione applicabile alle mele.
- (4) Dovendo tale studio vertere su almeno tre campagne di commercializzazione, occorre ritardare l'applicazione della riduzione del calibro sino a dopo il 1° giugno 2008 e prorogare le disposizioni transitorie inerenti la calibrazione sino al 31 maggio 2008.
- (5) Occorre tuttavia tutelare il legittimo affidamento degli operatori che hanno stipulato contratti presumendo che le nuove norme relative alla riduzione del calibro sarebbero state applicate a decorrere dal 1° agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

- (6) A fini di chiarezza, occorre precisare che nei casi in cui per la vendita del prodotto è utilizzato un marchio commerciale deve essere menzionato anche il nome della varietà o il relativo sinonimo.
- (7) L'elenco di varietà che figura in appendice alla norma contiene alcuni errori.
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 85/2004.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 85/2004 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 2, nella frase introduttiva, la data «31 luglio 2005» è sostituita da «31 maggio 2008».
- 2) All'articolo 4, secondo comma, la data «1° agosto 2005» è sostituita da «1° giugno 2008».
- 3) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2005.

Tuttavia gli operatori che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità degli Stati membri, hanno stipulato contratti anteriormente al 1° agosto 2005 sulla base del punto III, secondo e terzo comma, dell'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004, possono commercializzare le mele oggetto di tali contratti secondo le disposizioni dei commi suddetti.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).